



Bruxelles, 13 giugno 2018
(OR. en)

9736/18

CORLX 302
CFSP/PESC 519
CADREFIN 73
POLGEN 75
FIN 438
COAFR 146
ACP 45
POLMIL 71

PROPOSTA

Origine: Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, firmato da Helga SCHMID, Segretario generale

Data: 13 giugno 2018

Destinatario: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto: Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'appoggio della Commissione, al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento HR(2018) 94.

All.: HR(2018) 94

HR(2018) 94

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA



GREFFE

Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'appoggio della Commissione, al Consiglio

del 13/06/2018

relativa a una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace

HR(2018) 94

RELAZIONE

La proposta di istituire uno strumento europeo per la pace (EPF, "lo strumento") si prefigge di mettere a disposizione dell'UE un fondo esterno al bilancio dell'UE della durata del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) allo scopo di finanziare tutti gli interventi operativi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa che il Consiglio decidesse di avviare.

L'alto rappresentante propone di istituire lo strumento mediante una decisione del Consiglio in ambito PESC, con l'appoggio della Commissione, in virtù della possibilità prevista dall'articolo 30, paragrafo 1 del TUE. La Commissione ha dato il suo appoggio alla proposta il 13 giugno 2018.

Lo strumento doterà l'Unione della capacità di finanziare azioni in ambito PESC che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, volte alla prevenzione dei conflitti, al mantenimento della pace e al rafforzamento della sicurezza internazionale, secondo gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione che figurano all'articolo 21, paragrafo 2 del TUE, e lo farà riunendo i meccanismi esterni al bilancio che già vigono e che sono destinati alla sicurezza e difesa, superandone le attuali lacune e limitazioni nei seguenti tre settori fondamentali.

- **Operazioni militari dell'UE**: grazie al fondo permanente di cui disporrà, lo strumento faciliterà l'avvio di nuove operazioni e rafforzerà l'efficacia e la prevedibilità delle azioni in corso. Le successive revisioni del meccanismo Athena non hanno condotto a un'evoluzione significativa dell'entità dei costi finanziati in comune. Lo strumento proposto mira a rafforzare l'entità dei costi comuni, istituendo una struttura di incentivi per gli Stati membri che agevolerà le operazioni militari dell'UE, o i compiti militari che il Consiglio potrebbe affidare a un gruppo di Stati membri in virtù dell'articolo 44 del TUE¹. Inoltre, lo strumento permetterà alle operazioni militari dell'UE di prestare pacchetti integrati, nell'ambito dei rispettivi mandati, che uniscano sicurezza, formazione, fornitura di materiale e assistenza militare diretta nell'ottica di fornire un impegno in teatro integrale e completo.
- **Sostegno alle operazioni militari dei partner di mantenimento della pace**: il finanziamento sino ad ora è stato erogato esternamente al bilancio dell'UE, attraverso il Fondo per la pace in Africa, istituito tramite il Fondo europeo di sviluppo (FES) e da esso finanziato. Questo finanziamento si limita attualmente alle operazioni condotte dall'Unione africana o dalle organizzazioni regionali africane. Il nuovo strumento europeo per la pace conferirà all'Unione la capacità di contribuire direttamente al finanziamento delle operazioni di mantenimento della pace condotte da Stati terzi e alle organizzazioni internazionali su base mondiale, non solo limitatamente all'Africa o all'Unione africana.
- **Azioni di più ampia portata di carattere militare e/o di difesa, a sostegno degli obiettivi PESC**: ad oggi, la capacità di portare avanti tali azioni è limitata, specie per quanto riguarda le attività di sviluppo delle capacità degli attori del settore militare, e la messa a disposizione di addestramento, materiale e infrastrutture militari. Le disposizioni vigenti in tema di sviluppo delle capacità degli attori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo (CBSD), secondo quanto previsto nello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, prevedono azioni che perseguono principalmente obiettivi di sviluppo. Lo strumento sarà in grado di finanziare attività di sviluppo delle capacità a sostegno delle forze armate dei paesi terzi, nel perseguimento degli obiettivi PESC.

¹ L'attuale entità dei costi comuni è stimata a 5-15 per cento dei costi complessivi delle missioni, in funzione del tipo di missione. La proposta di EPF porterebbe questa percentuale al 35-45 per cento al massimo.

HR(2018) 94

La proposta affronta queste finalità in modo ambizioso, innovativo e flessibile. Le sue principali caratteristiche saranno le seguenti.

Finanziamenti

- Sarà istituito un fondo, alimentato con i contributi degli Stati membri sulla base di un criterio di distribuzione in funzione del reddito nazionale lordo.
- Il bilancio annuale dello strumento sarà soggetto a un massimale annuale. La definizione di questo massimale parallelamente al QFP permetterà agli Stati membri di decidere: a) l'importo complessivo che vogliono mettere a disposizione dell'Unione per sette anni, b) nell'ambito del massimale, quale importo intendono riservare alle azioni esterne dell'UE, e c) nell'ambito di quest'ultimo importo, quale importo massimo vogliono destinare agli interventi operativi PESC dell'UE aventi implicazioni nel settore militare o della difesa.
- Come annunciato nella comunicazione della Commissione² sul QFP, del 2 maggio 2018, il massimale proposto per lo strumento è di 10,5 miliardi di euro per sette anni (ossia, partendo da 800 milioni di euro nel 2021, e salendo a 2 miliardi di euro nel 2026 e 2027). Questa cifra è stata stabilita basandosi su un approccio in funzione delle necessità, sul livello di ambizione e sull'esperienza concreta³.
- Il finanziamento di tutte le azioni PESC dell'UE aventi implicazioni nel settore militare o della difesa a partire da un'unica fonte permetterà di mettere a disposizione dei nostri partner pacchetti integrati di supporto e di adattarsi all'evoluzione delle necessità e delle priorità per un periodo settennale.
- Lo strumento supererà e si sostituirà al Fondo per la pace in Africa e al meccanismo Athena.
- La Danimarca, in virtù della sua non partecipazione ad azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa, non sarà vincolata dai versamenti annuali allo strumento. Avrebbe tuttavia la facoltà di versare contributi volontari a singole azioni. Oltre a ciò, il fondo sarà aperto ai contributi volontari dei paesi terzi, fatto salvo un accordo preventivo del Consiglio.

Processo decisionale

- Le azioni da finanziare tramite lo strumento, saranno decise dal Consiglio o, nell'ambito dei programmi d'azione approvati dal Consiglio, dall'alto rappresentante, con l'approvazione del comitato politico e di sicurezza (CPS).
- L'elemento chiave è la flessibilità: ci sarà piena fungibilità dei fondi dello strumento tra le azioni dei tre settori prioritari sopraelencati.
- Come già era per il Fondo per la pace in Africa, le azioni a sostegno dei partner saranno determinate in base a programmi d'azione pluriennali e globali, ma anche da misure d'assistenza *ad hoc*, secondo i bisogni.
- Le definizioni di "programmi d'azione", di "misure di assistenza ad hoc", ecc. sono volutamente quanto più possibile generiche. Ogniqualvolta un'azione prevista non può essere finanziata dal bilancio dell'UE, a causa delle sue implicazioni operative nel settore militare o della difesa (art. 41, paragrafo 2 del TUE), lo strumento interverrà con il necessario finanziamento.
- Le decisioni di adottare "programmi d'azione", "misure di assistenza ad hoc", "altri interventi operativi" e operazioni militari PSDC saranno prese dal Consiglio, all'unanimità, su proposta dell'alto rappresentante. Inoltre, nell'ambito dei "programmi d'azione" pluriennali, le specifiche "misure di assistenza" che l'AR dovrà porre in essere,

² Comunicazione della Commissione, del 2 maggio 2018, al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, dal titolo "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, dà forza e difende: quadro finanziario pluriennale 2021-2027".

³La spesa complessiva del meccanismo Athena e del Fondo per la pace in Africa, nell'attuale QFP, si è collocata tra 250 e 500 milioni di euro all'anno.

HR(2018) 94

richiederanno l'approvazione previa del comitato politico e di sicurezza (questa è l'attuale prassi per il Fondo per la pace in Africa).

- Un comitato dello strumento europeo per la pace (comitato EPF), composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante dell'alto rappresentante, prenderà le decisioni fondamentali sulla gestione dello strumento, e in particolare ne approverà bilancio e conti. Ad eccezione delle operazioni militari dell'UE, il comitato delibererà mediante votazione a maggioranza qualificata. Se il comitato non riuscisse a prendere una decisione, potrà rinviare la questione al Consiglio, per il tramite del comitato politico e di sicurezza.

Quadro di attuazione dello strumento

- L'alto rappresentante intende nominare il capo del servizio della Commissione responsabile dell'esecuzione del bilancio PESC (servizio degli strumenti di politica estera - FPI) quale amministratore dello strumento, che eserciterà le sue funzioni di gestione finanziaria con il sostegno dell'FPI e di altri servizi della Commissione, secondo necessità. Si tratta di un cambiamento rispetto alla situazione attuale in cui il Segretariato del Consiglio ospita l'amministratore di Athena e il suo personale di supporto, e la direzione generale DEVCO gestisce la spesa del Fondo per la pace in Africa.
- Le proposte di programmi d'azione e delle misure di assistenza saranno predisposte dal Servizio europeo per l'azione esterna con il contributo dei pertinenti servizi della Commissione allo scopo di garantire la coerenza globale delle azioni dell'Unione.
- Lo strumento utilizzerà per quanto possibile le strutture amministrative esistenti dell'Unione. Occorrerà anche prevedere che l'FPI e il SEAE acquisiscano le risorse aggiuntive necessarie a sostenere l'alto rappresentante nell'attuazione dello strumento.
- A tempo debito saranno redatte, e adottate dal comitato EPF, le regole finanziarie dettagliate e specifiche per l'esecuzione delle spese finanziate con lo strumento. Tali regole saranno in gran parte allineate sulle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario dell'UE, con specifiche voci di spesa per le attività di difesa/militari, in particolare per le operazioni militari PSDC. Terranno conto degli insegnamenti tratti e delle migliori prassi del meccanismo Athena e del Fondo per la pace in Africa.
- Si propone che la revisione contabile esterna dello strumento sia eseguita dalla Corte dei conti europea.
- Le azioni finanziate dallo strumento saranno svolte nel totale rispetto degli obblighi previsti dal diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda il diritto in materia di diritti umani e il diritto internazionale umanitario.

DECISIONE (PESC) 20XX/xxxx DEL CONSIGLIO

del (data)

che istituisce uno strumento europeo per la pace

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 41, paragrafo 2, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 30, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'appoggio della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'azione esterna dell'Unione, compresa la politica estera e di sicurezza comune, di cui la politica di sicurezza e di difesa comune forma parte integrante, persegue, *tra l'altro*, gli obiettivi di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
- (2) L'azione dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune dovrebbe rispettare integralmente gli obblighi cui sono tenuti l'UE e i suoi Stati membri ai sensi del diritto internazionale, in particolare del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario.
- (3) Ai fini della politica estera e di sicurezza comune, l'Unione in particolare conduce operazioni e fornisce sostegno e assistenza a Stati terzi, organizzazioni internazionali e regionali, che possono avere implicazioni nel settore militare o della difesa.
- (4) Gli interventi operativi dell'Unione condotti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, i loro obiettivi, portata, e mezzi, sono decisi dal Consiglio in funzione di quanto richiesto dalla situazione internazionale.

HR(2018) 94

- (5) L'Unione riconosce il ruolo guida nel mantenimento della pace e della sicurezza nel continente africano svolto dall'Unione africana, che ha sempre appoggiato tramite il Fondo per la pace in Africa, e mantiene il suo impegno a favore dello sviluppo di capacità dell'Unione africana in questo settore, nonché della prestazione di assistenza alle operazioni per il mantenimento della pace a guida africana e del rafforzamento dell'architettura africana di pace e di sicurezza, in linea con il memorandum d'intesa su pace, sicurezza e governance convenuto tra l'Unione europea e l'Unione africana.
- (6) Ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), le spese operative cui dà luogo l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune sono a carico del bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.
- (7) Si dovrebbe quindi istituire uno strumento dell'Unione atto a finanziare le azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune le quali, considerate le loro implicazioni nel settore militare o della difesa, non possono essere finanziate dal bilancio dell'Unione.
- (8) A norma dell'articolo 41, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, le spese operative che ne risultano dovrebbero essere a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, non stabilisca altrimenti; tuttavia gli Stati membri i cui rappresentanti hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma del TUE, non sono obbligati a contribuire al finanziamento dell'operazione avente implicazioni nel settore militare o della difesa.
- (9) In virtù dell'articolo 41, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, le spese amministrative che potrebbero insorgere nell'attuazione dello strumento istituito con la presente decisione dovrebbero essere a carico del bilancio dell'Unione.
- (10) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa alla presente decisione e non partecipa pertanto al finanziamento dello strumento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

ISTITUZIONE E STRUTTURA

CAPO 1

Istituzione, definizioni, obiettivi e portata del finanziamento

Articolo 1

Istituzione

È istituito uno strumento europeo per la pace (lo "strumento") destinato ad amministrare il finanziamento delle azioni dell'Unione che rientrano negli obiettivi e nel campo d'applicazione della politica estera e di sicurezza comune e che, in virtù delle loro implicazioni nel settore militare o della difesa, non possono essere a carico del bilancio dell'Unione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2 del TUE.

Articolo 2

Obiettivi

Lo strumento si prefigge di rafforzare la capacità dell'Unione di prevenire i conflitti, mantenere la pace e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c) del TUE, mediante le azioni seguenti:

- a) contribuire al finanziamento di operazioni dell'Unione che rientrano nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) aventi implicazioni nel settore militare o della difesa;
- b) rafforzare le capacità militari e di difesa di Stati terzi, organizzazioni regionali e internazionali allo scopo di mantenere la pace, prevenire, gestire e risolvere i conflitti e contrastare le minacce alla sicurezza internazionale;
- c) contribuire al finanziamento delle operazioni di mantenimento della pace condotte da un'organizzazione regionale o internazionale o da Stati terzi;
- d) finanziare altri interventi operativi dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) aventi implicazioni nel settore militare o della difesa.

HR(2018) 94

Articolo 3

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente strumento per il periodo 2021 - 2027 è di 10 500 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La ripartizione annuale di tale dotazione finanziaria figura nell'allegato I.

Articolo 4

Capacità giuridica

Lo strumento è dotato di capacità giuridica, in particolare per detenere conti bancari, acquistare, detenere o alienare beni, forniture e servizi, assumere personale, concludere contratti, accordi e intese amministrative, liquidare il suo passivo e stare in giudizio, in funzione di quanto richiesto per l'attuazione della presente decisione.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) "Stati membri partecipanti", gli Stati membri dell'Unione, eccetto la Danimarca;
- b) "Stati contributori", gli Stati membri e gli Stati terzi che contribuiscono al finanziamento di un'azione finanziata dallo strumento, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2 del TUE;
- c) "operazione", un'operazione o una missione dell'Unione disposta nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune a norma dell'articolo 42 del TUE, per realizzare i compiti menzionati all'articolo 43, paragrafo 1 del TUE, che ha implicazioni nel settore militare o della difesa, tra cui i compiti affidati a un gruppo di Stati membri, conformemente all'articolo 44 del TUE;
- d) "comandante dell'operazione", il comandante di un'operazione dell'UE, secondo la definizione di cui al concetto di comando e controllo militare UE;
- e) "misura di assistenza", il supporto dell'Unione alle forze armate di uno Stato terzo o a operazioni militari di mantenimento della pace guidate da un gruppo di Stati terzi o da un'organizzazione regionale o internazionale, nonché il supporto volto allo sviluppo delle capacità e dei mezzi militari di dette organizzazioni. Tale supporto può essere di tipo finanziario, tecnico o fornito in natura e può includere segnatamente: infrastrutture, mezzi,

HR(2018) 94

materiale, forniture, servizi associati, assistenza tecnica e finanziaria e addestramento/formazione;

- f) "programma d'azione", il quadro generale che disciplina le misure di assistenza con un determinato indirizzo geografico o tematico da realizzare in un determinato periodo di tempo;
- g) "misura di assistenza ad hoc", una misura di assistenza che non rientra in un programma d'azione approvato dal Consiglio;
- h) "altro intervento operativo", qualunque altro intervento operativo dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune che ha implicazioni nel settore militare o della difesa e che il Consiglio può decidere di finanziare tramite lo strumento su proposta dell'alto rappresentante;
- i) "soggetto responsabile dell'attuazione", uno Stato membro, uno Stato terzo, un'organizzazione regionale o internazionale o un altro soggetto cui è stata affidata l'attuazione di una misura di assistenza.

Articolo 6

Forme di finanziamento

Lo strumento, nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2:

- a) amministra il finanziamento dei costi comuni delle operazioni, come definito nella presente decisione;
- b) finanzia le misure di assistenza, che possono essere contemplate in programmi d'azione pluriennali o consistere in misure di assistenza *ad hoc*;
- c) finanzia altri interventi operativi decisi dal Consiglio, conformemente alle procedure stabilite nella presente decisione.

Articolo 7

Iniziativa

Qualunque Stato membro, l'alto rappresentante o l'alto rappresentante con l'appoggio della Commissione può presentare proposte di azioni dell'Unione finanziabili dallo strumento, in virtù del titolo V del TUE.

Articolo 8

Base giuridica per il finanziamento di azioni dell'Unione

1. Il finanziamento di un'operazione, programma d'azione, misura di assistenza *ad hoc* o intervento operativo di altro tipo in virtù della presente decisione è subordinato all'adozione preliminare di una decisione del Consiglio ai sensi delle pertinenti basi giuridiche del titolo V, capo 2 del trattato sull'Unione europea (Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune).
2. Le decisioni del Consiglio di cui al paragrafo 1 indicano obiettivi e campo d'applicazione, condizioni generali di attuazione e importo di riferimento delle risorse finanziarie a carico dello strumento.
3. Le decisioni del Consiglio di cui al paragrafo 1 possono riguardare azioni singole (decisione di avviare un'operazione, una misura di assistenza *ad hoc* o un altro intervento operativo), oppure stabilire il quadro generale delle misure di assistenza da realizzare in un determinato arco di tempo (programmi d'azione).
4. Il Consiglio, nell'adottare una decisione che stabilisce, tramite un programma d'azione, il quadro generale delle misure di assistenza da realizzare in un determinato arco di tempo, autorizza l'alto rappresentante ad adottare le decisioni necessarie sulle specifiche misure di assistenza che rientrano nel campo d'applicazione e negli obiettivi della pertinente decisione.

Articolo 9

Attuazione

1. L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione, con il sostegno del Servizio europeo per l'azione esterna, a norma della decisione 2010/427/UE del Consiglio, articolo 2, paragrafo 1, primo trattino.
2. Ai fini dell'esecuzione finanziaria della presente decisione, l'alto rappresentante è assistito dalla struttura amministrativa di cui al capo 2. L'alto rappresentante esercita questa responsabilità con l'appoggio del servizio della Commissione di cui alla decisione 2010/427/UE del Consiglio, articolo 9, paragrafo 6 e di altri servizi della Commissione, secondo necessità.

HR(2018) 94

Articolo 10

Coerenza dell'azione dell'Unione

1. È assicurata la coerenza tra le azioni dell'Unione finanziate tramite lo strumento e altre azioni intraprese nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, nonché con altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con le sue altre politiche, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, e dell'articolo 26, paragrafo 2 del TUE.
2. Nel presentare al Consiglio proposte di misure di assistenza ad hoc e nell'elaborare decisioni relative a misure di assistenza a carico del presente strumento, l'alto rappresentante assicura il rispetto dell'articolo 41, paragrafo 2 del TUE.
3. Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante cooperano strettamente a questo fine.

CAPO 2

STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Articolo 11

Struttura per la gestione operativa e finanziaria

1. Lo strumento è posto sotto l'autorità generale dell'alto rappresentante e ha la seguente struttura per la gestione operativa e finanziaria:
 - a) comitato dello strumento
 - b) amministratore
 - c) comandante dell'operazione
 - d) contabile dello strumento.
2. Lo strumento utilizza per quanto possibile le strutture amministrative esistenti dell'Unione. Su richiesta dell'amministratore, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione, nonché gli Stati membri, mettono a disposizione dello strumento il personale necessario.

Articolo 12

Comitato dello strumento

1. È istituito un comitato dello strumento (in appresso "il comitato") composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante.

I rappresentanti del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato senza prendere parte alle sue votazioni.

I rappresentanti dell'Agenzia europea per la difesa (AED) possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato per i punti in discussione relativi al settore di attività dell'AED, senza prendere parte o essere presenti alle sue votazioni.

2. Il comitato esercita le sue competenze a norma della presente decisione.
3. In particolare, il comitato approva il bilancio annuale e i bilanci rettificativi, tenuto conto dei pertinenti importi di riferimento per le operazioni, i programmi d'azione, le misure di assistenza *ad hoc* e gli altri interventi operativi.
4. Il comitato approva i conti annuali e dà il discarico.
5. Su proposta dell'amministratore, il comitato approva una decisione che stabilisce le norme per l'esecuzione delle spese finanziate tramite lo strumento e che integra la presente decisione.
6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta dell'alto rappresentante.
7. Nel deliberare in merito al finanziamento di un'operazione dell'Unione, di un programma d'azione, di una misura di assistenza *ad hoc* o di un altro intervento operativo:
 - a) il comitato è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro contributore;
 - b) l'amministratore partecipa ai lavori del comitato, senza partecipare alle sue votazioni;
 - c) ogni comandante di un'operazione, o il suo rappresentante, partecipa ai lavori del comitato per l'operazione di cui è al comando, senza partecipare alle sue votazioni;
 - d) i rappresentanti degli Stati terzi contributori e dei contributori volontari sono invitati a partecipare ai lavori del comitato quando un punto in discussione riguarda direttamente il loro contributo finanziario. Essi non partecipano né assistono alle sue votazioni;

HR(2018) 94

- e) il contabile dello strumento può essere invitato a partecipare quando necessario ai lavori del comitato, senza partecipare alle sue votazioni;
 - f) i rappresentanti di altri soggetti interessati possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato per la misura di assistenza cui essi danno attuazione, in tutto o in parte, senza partecipare alle sue votazioni.
8. Un rappresentante dell'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza convoca e presiede le riunioni del comitato.
 9. Su richiesta di uno Stato membro partecipante, dell'amministratore o del comandante dell'operazione, la presidenza del comitato convoca il comitato entro al massimo 15 giorni.
 10. Tenuto conto della sua composizione, di cui ai paragrafi 1 e 7, il comitato delibera:
 - all'unanimità dei suoi membri, sulle questioni relative a un'operazione;
 - a maggioranza qualificata dei suoi membri, secondo il disposto dell'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulle questioni relative ad azioni diverse dalle operazioni;
 - a maggioranza semplice dei suoi membri, per l'adozione del proprio regolamento interno.
 11. Le decisioni del comitato sono vincolanti.
 12. Su iniziativa del presidente del comitato, per questioni urgenti può essere adottata una decisione con procedura scritta secondo il regolamento interno del comitato, a meno che uno Stato membro richieda una riunione di detto comitato.
 13. Il comitato è informato dall'amministratore, dal comandante di ciascuna operazione, dal contabile dello strumento e da altri soggetti interessati, conformemente alle disposizioni della presente decisione. In particolare, l'amministratore informa adeguatamente il comitato di ogni richiesta di indennizzo o contestazione relativa allo strumento.
 14. Il testo degli atti approvati dal comitato a norma della presente decisione è firmato, al momento della loro approvazione, dal presidente del comitato e dall'amministratore.
 15. Se il comitato non raggiunge un accordo su una specifica questione, la questione è sottoposta al Consiglio attraverso il comitato politico e di sicurezza.

Articolo 13

Amministratore

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nomina, previa informazione del comitato, un amministratore per un periodo di tre anni.
2. L'amministratore esercita le sue funzioni per conto dello strumento.
3. L'amministratore è il rappresentante legale dello strumento, anche nei procedimenti giudiziari di composizione delle controversie.
4. L'amministratore:
 - a) stabilisce e presenta al comitato i progetti di bilancio;
 - b) dà esecuzione ai bilanci e riferisce in merito previa approvazione da parte del comitato;
 - c) è l'ordinatore delegato per le entrate e le spese dello strumento e subdelega i suoi poteri se necessario;
 - d) per quanto concerne le entrate, attua le disposizioni finanziarie stabilite con terzi in relazione al finanziamento delle operazioni e delle misure di assistenza.
5. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dall'amministratore. Quest'ultimo elabora il verbale sull'esito delle discussioni del comitato. Non partecipa alle votazioni di quest'ultimo. L'amministratore vigila sul rispetto delle norme stabilite dalla presente decisione e sull'attuazione delle decisioni del comitato. A tal fine, l'amministratore può impartire le necessarie istruzioni ai comandanti delle operazioni e ai soggetti responsabili dell'attuazione.
6. L'amministratore è autorizzato ad adottare le misure di esecuzione delle spese finanziate dallo strumento che giudica necessarie, conformemente alla presente decisione e alle norme stabilite dal comitato a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, e ne informa il comitato.
7. L'amministratore coordina i lavori sulle questioni finanziarie relative alle operazioni, alle misure di assistenza e ad altri interventi operativi. Rappresenta il punto di contatto con le amministrazioni nazionali e, se del caso, con le organizzazioni internazionali per tali questioni.
8. L'amministratore assicura la continuità delle sue funzioni attraverso la struttura amministrativa del servizio della Commissione di cui all'articolo 9.

HR(2018) 94

Articolo 14

Contabile dello strumento

1. L'alto rappresentante nomina il contabile dello strumento per un periodo di tre anni.
2. Il contabile dello strumento esercita le sue funzioni per conto dello strumento.
3. Il contabile dello strumento è incaricato di quanto segue:
 - a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;
 - b) preparare i conti annuali dello strumento e sottoporli all'approvazione del comitato;
 - c) tenere la contabilità dello strumento;
 - d) definire le norme e le procedure contabili nonché il piano contabile;
 - e) definire, convalidare e controllare i sistemi contabili per le entrate e, se necessario, convalidare e controllare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e per fornire o giustificare informazioni contabili, verificare le informazioni ricevute e richiedere misure correttive se ritenuto necessario;
 - f) gestire la tesoreria.
4. Per le esigenze di gestione della tesoreria, il contabile dello strumento accende uno o più conti bancari intestati allo strumento o provvede affinché siano accesi. È inoltre responsabile di estinguere tali conti, o di provvedere affinché siano estinti.
5. In linea generale, i conti bancari sono accesi in euro; in casi debitamente giustificati, i conti possono essere accesi in monete diverse dall'euro.
6. Gli scoperti di conto non sono consentiti.
7. L'amministratore, il comandante di ciascuna operazione e il corrispondente contabile di ciascuna operazione, di cui all'articolo 16, paragrafo 7, trasmettono al contabile dello strumento tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che rispecchiano fedelmente la situazione finanziaria dello strumento e l'esecuzione del bilancio, e ne garantiscono l'attendibilità.

Articolo 15

Disposizioni generali applicabili agli ordinatori, al contabile dello strumento e al personale

1. Le funzioni di ordinatore, da un lato, e di contabile, dall'altro, non sono compatibili tra di loro. L'esecuzione degli stanziamenti è assicurata secondo il principio della separazione dell'ordinatore e del contabile. I pagamenti effettuati tramite i fondi amministrati dallo strumento sono autorizzati dall'ordinatore ed eseguiti dal contabile.
2. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, il contabile può delegare alcuni dei propri compiti a membri del personale subordinati; il contabile può anche affidare taluni compiti ai corrispondenti contabili di un'operazione nominati con il suo accordo, conformemente all'articolo 16, paragrafo 7.
3. I funzionari e altri agenti dell'Unione, nell'esercizio delle loro funzioni per conto dello strumento, rimangono soggetti alle norme e ai regolamenti loro applicabili, anche per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari.
4. Il personale messo a disposizione dello strumento dagli Stati membri è soggetto alle regole applicabili agli esperti nazionali distaccati presso l'istituzione dell'Unione incaricata della loro gestione amministrativa e alle disposizioni concordate tra la propria amministrazione nazionale e l'istituzione dell'Unione o lo strumento.
5. Il personale dello strumento deve aver ricevuto, prima della sua nomina, l'autorizzazione ad accedere alle informazioni classificate almeno al livello "SECRET UE/EU SECRET", o un'autorizzazione equivalente da parte di uno Stato membro.

HR(2018) 94

Articolo 16

Comandante dell'operazione

1. Il comandante di ciascuna operazione riceve dall'amministratore pieni poteri di ordinatore, tra cui il poter di subdelega, dall'atto della sua nomina da parte del Consiglio e svolge le sue funzioni per conto dello strumento in relazione al finanziamento dei costi comuni dell'operazione di cui è al comando.
2. Per l'operazione affidatagli, il comandante di ciascuna operazione:
 - a) fa pervenire all'amministratore le sue proposte per la parte "spese" dei progetti di bilancio;
 - b) esegue, in qualità di ordinatore, gli stanziamenti relativi ai costi comuni operativi nonché alle spese ascrivibili relative ai costi a carico degli Stati; esercita l'autorità sulle persone partecipanti all'esecuzione degli stanziamenti, anche per i prefinanziamenti; può aggiudicare appalti e stipulare contratti per conto dello strumento; può chiedere al contabile dello strumento di accendere conti bancari per l'operazione di cui è al comando, in circostanze operative debitamente giustificate;
 - c) esegue, in qualità di ordinatore, gli stanziamenti relativi alle spese per l'operazione di cui è al comando finanziati tramite contributi volontari; esercita l'autorità sulle persone partecipanti all'esecuzione di detti stanziamenti, sulla base delle pertinenti disposizioni contenute nell'accordo amministrativo ad hoc con terzi. Può aggiudicare appalti e stipulare contratti a nome di terzi; può chiedere al contabile dello strumento di accendere un conto bancario per ciascun contributo di terzi, in circostanze operative debitamente giustificate.
3. Il comandante dell'operazione è autorizzato ad adottare le misure di esecuzione delle spese finanziate dallo strumento che giudica necessarie per l'operazione di cui è al comando, conformemente alla presente decisione e alle norme stabilite dal comitato a norma dell'articolo 12, paragrafo 5. Egli ne informa l'amministratore e il comitato.

HR(2018) 94

4. Il comandante dell'operazione tiene la contabilità dei fondi ricevuti dallo strumento, delle spese che impegna, dei pagamenti che effettua e delle entrate che incassa; tiene anche un inventario dei beni mobili finanziati dal bilancio dello strumento e utilizzati per l'operazione di cui è al comando. La contabilità è messa a disposizione a fini di ispezione da parte del contabile dello strumento su richiesta.
5. Il comandante dell'operazione segue gli orientamenti impartitigli dall'amministratore in merito alla gestione finanziaria dello strumento.
6. Salvo casi debitamente giustificati approvati dall'amministratore e dal contabile dello strumento, il comandante dell'operazione usa il sistema contabile e di gestione degli attivi di cui dispone lo strumento.
7. Il comandante dell'operazione nomina, con l'accordo del contabile dello strumento, un corrispondente contabile dell'operazione. Il corrispondente contabile dell'operazione, relativamente all'operazione per la quale è stato nominato, è responsabile della corretta esecuzione dei compiti contabili assegnatigli dal comandante dell'operazione e dal contabile dello strumento.
8. Il corrispondente contabile dell'operazione esegue i compiti assegnatigli nel pieno rispetto degli orientamenti e delle istruzioni fissati dal contabile dello strumento.

Articolo 17

Funzioni specifiche degli ordinatori

1. Gli ordinatori sono incaricati di dare esecuzione alle entrate e alle spese dello strumento conformemente alla presente decisione, alle norme fissate dal comitato a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, segnatamente il principio di sana gestione finanziaria, e di assicurare il rispetto dei requisiti di regolarità e legittimità.
2. Per eseguire le spese, gli ordinatori procedono agli impegni di bilancio e giuridici, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti necessari all'esecuzione degli stanziamenti.
3. Un ordinatore può delegare le sue funzioni mediante una decisione che determina:
 - a) i delegati di livello appropriato tra il personale;
 - b) la portata dei poteri conferiti;

- c) la possibilità per i beneficiari di subdelegare i loro poteri.

Articolo 18

Responsabilità

1. In conformità dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4, le condizioni che determinano la responsabilità disciplinare e penale del comandante dell'operazione, dell'amministratore e di altro personale messo a disposizione, in particolare dalle istituzioni dell'Unione o dagli Stati membri, in caso di errore o negligenza nell'esecuzione del bilancio sono disciplinate dalle disposizioni dello statuto o dal regime rispettivamente applicabili. Inoltre, lo strumento può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato o di terzi contributori, invocare la responsabilità civile del personale sopra menzionato.
2. In nessun caso la responsabilità dell'Unione o dell'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza può essere invocata da uno degli Stati contributori per le attività svolte dall'amministratore, dal contabile dello strumento o dal personale a essi affiancato nell'esercizio delle loro funzioni.
3. La responsabilità contrattuale che potrebbe derivare da contratti conclusi nell'ambito dell'esecuzione del bilancio è assunta dagli Stati o dai terzi contributori tramite lo strumento. Essa è disciplinata dalla legislazione applicabile ai contratti in questione.
4. In materia di responsabilità non contrattuale, i danni causati dai comandi operativi, dai comandi della forza e della componente figuranti nella struttura di crisi, la cui composizione è definita dal comandante dell'operazione, ovvero dal personale assegnato a tali comandi nell'esercizio delle rispettive funzioni, sono risarciti dagli Stati o dai terzi contributori tramite lo strumento conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri e alle disposizioni dello statuto delle forze in vigore nel teatro delle operazioni.
5. In nessun caso la responsabilità dell'Unione o degli Stati membri può essere invocata da uno Stato contributore per contratti conclusi nell'ambito dell'esecuzione del bilancio o per danni causati dalle unità e dai servizi figuranti nella struttura di crisi, la cui composizione è definita dal comandante di operazione o dal personale a essi assegnato nell'esercizio delle rispettive funzioni.

HR(2018) 94

TITOLO II

BILANCIO

CAPO 3

PRINCIPI

Articolo 19

Principi di bilancio

1. Il bilancio, stabilito in euro, è l'atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, l'insieme delle entrate e delle spese amministrative dallo strumento.
2. Tutte le spese sono connesse a un'operazione, un programma d'azione, una misura di assistenza *ad hoc* o un altro intervento operativo specifici, a eccezione eventualmente dei costi elencati nell'allegato II.
3. Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Essi comprendono stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento.
4. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
5. La riscossione delle entrate o il pagamento delle spese possono essere effettuati unicamente mediante imputazione a un titolo del bilancio e nei limiti degli stanziamenti che vi sono iscritti, salvo in forza dell'articolo 46, paragrafi 2 e 6.
6. Gli stanziamenti dello strumento sono utilizzati conformemente ai principi di sana gestione finanziaria, vale a dire economia, efficienza ed efficacia.

CAPO 4

STRUTTURA DEL BILANCIO E OPERAZIONI

Articolo 20

Bilancio annuale

1. L'amministratore stabilisce annualmente il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario successivo, sulla base delle esigenze stimate delle operazioni, dei programmi d'azione, delle misure di assistenza ad hoc e degli altri interventi operativi, in corso o pianificate, oppure che possono essere approvati nel corso dell'anno, tenendo conto dei massimali fissati nell'allegato I.
2. Il progetto di bilancio riporta:
 - a) gli stanziamenti ritenuti necessari per coprire:
 - i costi comuni operativi per le operazioni in corso o pianificate;
 - i costi dei programmi d'azione, delle misure di assistenza *ad hoc* e degli altri interventi operativi approvati dal Consiglio;
 - b) una parte generale in cui figurano gli stanziamenti ritenuti necessari per coprire:
 - le spese di supporto che possono non essere connesse a un'operazione, un programma d'azione, una misura di assistenza *ad hoc* o un altro intervento operativo specifici, secondo quanto previsto nell'allegato II;
 - i costi sostenuti dallo strumento per la preparazione di un'operazione, un programma d'azione, una misura di assistenza *ad hoc* o un altro intervento operativo, secondo quanto previsto nell'allegato III;
 - un importo non attribuito per i costi comuni operativi delle operazioni e i costi dei programmi d'azione, delle misure di assistenza *ad hoc* e degli altri interventi operativi, che potrebbero essere approvati dal Consiglio nel corso dell'anno;
 - c) una previsione delle entrate necessarie per coprire le spese.
3. La parte generale del bilancio iniziale adottato per un determinato esercizio rappresenta almeno il 30% del massimale fissato nell'allegato I per l'esercizio in questione, nella misura del possibile considerati gli stanziamenti ritenuti necessari per le operazioni, i programmi d'azione, le misure di assistenza *ad hoc* e altri interventi operativi in corso o pianificati.

HR(2018) 94

4. Gli stanziamenti di impegno e di pagamento sono classificati per titoli. A ogni operazione, programma d'azione, misura di assistenza ad hoc o un altro intervento operativo è dedicato un titolo specifico. Anche la parte generale costituisce un titolo.
5. Ogni titolo può contenere un capitolo denominato "stanziamenti provvisori". Tali stanziamenti sono iscritti qualora sussista incertezza, fondata su seri motivi, quanto all'importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti.
6. Le entrate comprendono:
 - a) contributi degli Stati membri partecipanti e contributori e, se del caso, degli Stati terzi contributori;
 - b) entrate, suddivise per titolo, che includono interessi percepiti, entrate derivanti dalle vendite, recupero dei fondi non spesi nel corso dell'esecuzione e saldo restante dei contributi dell'esercizio precedente, una volta determinato dal comitato.
7. L'amministratore propone il progetto di bilancio al comitato entro il 31 ottobre. Il comitato approva il progetto di bilancio entro il 31 dicembre. L'amministratore notifica agli Stati membri partecipanti e agli Stati terzi contributori il bilancio approvato.

Articolo 21

Bilanci rettificativi

1. L'amministratore propone al comitato un bilancio rettificativo quando:
 - a) il Consiglio ha approvato un nuovo programma d'azione, una nuova misura di assistenza *ad hoc* o un altro intervento operativo oppure quando il bilancio formale di una nuova operazione è stato approvato conformemente all'articolo 41, paragrafo 3 nel corso dell'esercizio finanziario;
 - b) per circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste le esigenze delle operazioni, del programma d'azione, delle misure di assistenza *ad hoc* o di altri interventi operativi in corso non possono essere coperte dal bilancio;
 - c) il saldo dell'esecuzione di un esercizio finanziario i cui conti sono stati approvati, conformemente all'articolo 36, paragrafo 7, deve essere iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo.

HR(2018) 94

2. Il comitato discute e approva il bilancio rettificativo tenuto conto dell'urgenza.
3. Prima di chiedere un aumento di bilancio, l'amministratore cerca di limitare, nella misura del possibile, l'aumento complessivo degli stanziamenti di bilancio mediante lo storno di fondi disponibili da altri titoli del bilancio e dalla parte generale del bilancio annuale.

Articolo 22

Storni di stanziamenti

1. L'amministratore, se del caso su proposta del comandante di un'operazione o, se necessario, per un programma d'azione, una misura di assistenza *ad hoc* o un altro intervento operativo, può effettuare storni di stanziamenti all'interno dello stesso titolo.
2. Tuttavia, se lo storno previsto modifica gli stanziamenti previsti per un'operazione, un programma d'azione, una misura di assistenza *ad hoc* o un altro intervento operativo, è richiesta l'approvazione preventiva del comitato.

Articolo 23

Ripporto e riutilizzo di stanziamenti e impegni frazionati

1. Gli stanziamenti di impegno che non sono stati impegnati entro la fine dell'esercizio finanziario sono riportati e possono essere impegnati entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario successivo, fatta salva l'approvazione del comitato.
2. Gli stanziamenti di pagamento possono essere riportati se sono necessari per coprire impegni anteriori o impegni connessi a stanziamenti di impegno riportati e se gli stanziamenti di pagamento previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo non sono sufficienti per coprire il fabbisogno.
3. L'amministratore presenta al comitato la sua proposta ai sensi dei paragrafi 1 e 2 entro il 1° marzo dell'esercizio finanziario successivo. Il comitato decide entro il 31 marzo in merito alla proposta.
4. Tuttavia, gli stanziamenti possono essere riportati mediante decisione dell'amministratore nei seguenti casi:

HR(2018) 94

- a) gli importi degli stanziamenti d'impegno, per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie della procedura d'impegno è stata completata al 31 dicembre, e che possono pertanto essere impegnati fino al 31 marzo dell'anno successivo;
- b) gli importi che sono necessari quando la decisione del Consiglio relativa a un'operazione, un programma d'azione, una misura di assistenza *ad hoc* o un altro intervento operativo nuovi è stata adottata nell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario e l'ordinatore non ha potuto impegnare gli stanziamenti previsti a tal fine entro il 31 dicembre.

L'amministratore informa il comitato della decisione di riporto entro il 1° marzo.

5. Gli stanziamenti di impegno corrispondenti agli importi disimpegnati a seguito della non realizzazione totale o parziale di un'operazione, un programma d'azione, una misura di assistenza *ad hoc* o un altro intervento operativo, possono essere ricostituiti a favore dello strumento.
6. Gli impegni di bilancio per programmi d'azione, misure di assistenza *ad hoc* o altri interventi operativi la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

Articolo 24

Esecuzione anticipata

Non appena approvato il bilancio annuale, gli stanziamenti possono essere utilizzati per coprire gli impegni e i pagamenti per quanto necessario sotto il profilo operativo.

CAPO 5

CONTRIBUTI E RIMBORSI

Articolo 25

Determinazione dei contributi

1. Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire la parte generale del bilancio che non sono coperti dalle entrate, sono finanziati con i contributi degli Stati membri partecipanti.

HR(2018) 94

2. Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni operativi di un'operazione o i costi di un programma d'azione, una misura di assistenza *ad hoc* o un altro intervento operativo, che non sono coperti dalle entrate, sono coperti con i contributi degli Stati contributori.
3. I contributi degli Stati membri contributori per un'operazione, un programma d'azione, una misura di assistenza *ad hoc* o un altro intervento operativo corrispondono all'importo degli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio e destinati a coprire i costi comuni operativi di detta operazione o i costi del programma d'azione, misura di assistenza *ad hoc* o altro intervento operativo in questione, previa deduzione delle entrate e degli importi dei contributi a carico degli Stati terzi contributori per gli stessi operazione, programma d'azione, misura di assistenza *ad hoc* o altro intervento operativo.
4. La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo definito all'articolo 41, paragrafo 2, del TUE e conformemente alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio⁴, o a qualsiasi altra decisione del Consiglio che la sostituisca.
5. I dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata "risorsa propria basata sull'RNL" della tabella "Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro" allegata all'ultimo bilancio generale adottato dell'Unione. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota del reddito nazionale lordo (RNL) di tale Stato membro nell'importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.

Articolo 26

Disposizioni generali applicabili alla riscossione dei contributi

1. I contributi allo strumento sono effettuati in euro.
2. L'amministratore chiede per lettera i contributi corrispondenti alle amministrazioni nazionali di cui gli sono stati comunicati gli estremi quando:
 - a) il comitato ha approvato il bilancio per un esercizio finanziario. La prima richiesta di contributo copre l'importo per le esigenze di pagamenti previste per otto mesi. La seconda richiesta di contributi copre il saldo restante dei contributi, tenuto conto del saldo dell'esercizio precedente se il comitato ha deciso di iscriverlo nel bilancio in corso;

⁴ Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ([GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105](#)).

HR(2018) 94

- b) è approvato un bilancio rettificativo, come previsto all'articolo 21, se aumenta gli stanziamenti di pagamento complessivi del bilancio.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), quando il Consiglio ha approvato l'importo di riferimento per una nuova operazione e l'importo non può essere coperto dalla parte generale del bilancio, è inviata una richiesta di contributi, ove necessario, prima dell'adozione del bilancio rettificativo allo scopo di assicurare la disponibilità immediata dei fondi per l'operazione.
 4. Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, i contributi sono versati entro trenta giorni dall'invio della richiesta corrispondente.
 5. In circostanze inevitabili, eccezionali e imprevedute in cui la disponibilità di fondi dello strumento non è sufficiente a coprire una nuova operazione di reazione rapida urgente, l'amministratore può inviare una richiesta di contributi urgente, da versare entro cinque giorni dall'invio.
 6. Una volta che il progetto di bilancio è stato presentato al comitato, per gli Stati membri le cui procedure di bilancio e finanziarie non consentono il pagamento dei rispettivi contributi entro i termini stabiliti, l'amministratore può inviare allo Stato membro interessato una richiesta anticipata di contributi prima della fine dell'esercizio finanziario in corso a titolo di pagamento anticipato per la richiesta di contributi relativa al bilancio dell'esercizio successivo.
 7. Le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati contributori, ciascuno per quanto lo concerne.
 8. L'amministratore accusa ricevuta dei contributi.

Articolo 27

Gestione dei contributi finanziari volontari da parte dello strumento

1. Secondo le disposizioni pertinenti del quadro giuridico che disciplina l'operazione, il programma d'azione, la misura di assistenza *ad hoc* o un altro intervento operativo, e a seguito dell'accettazione da parte del comitato politico e di sicurezza, il comitato può autorizzare che la gestione amministrativa di un contributo finanziario volontario da parte di uno Stato membro o di un terzo sia affidata allo strumento. Tale contributo finanziario volontario può essere destinato ad uno specifico progetto in supporto dell'operazione, della misura di assistenza o di un altro intervento operativo.

HR(2018) 94

2. I costi amministrativi relativi alla gestione del contributo sono coperti dal contributo stesso, salvo diversa decisione del comitato.
3. L'amministratore stabilisce con lo Stato membro o il terzo interessato le intese amministrative necessarie.
4. I contributi volontari di questo tipo possono essere utilizzati unicamente per gli scopi per i quali sono stati versati allo strumento, secondo quanto previsto nelle intese amministrative stabilite con lo Stato membro o il terzo.
5. L'amministratore garantisce che la gestione di tali contributi rispetti le intese amministrative pertinenti. L'amministratore trasmette ad ogni contribuente, direttamente o attraverso il comandante dell'operazione, le informazioni relative alla gestione del contributo come stabilito nelle intese amministrative applicabili.

Articolo 28

Interessi di mora

1. Fatto salvo il paragrafo 2, se uno Stato non ha adempiuto i suoi obblighi finanziari, si applicano per analogia le regole dell'Unione sugli interessi di mora fissate a norma dell'articolo 78, paragrafo 4 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ o qualsiasi altro regolamento che lo sostituisca.
2. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo non superiore a venti giorni, non si applicano interessi. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a venti giorni, gli interessi sono calcolati per l'intero periodo.

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ([GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1](#)).

HR(2018) 94

CAPO 6

ATTUAZIONE

Articolo 29

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Lo strumento finanzia i costi comuni di un'operazione tramite il rispettivo comandante, se questi è in carica, o l'amministratore negli altri casi.
2. Lo strumento può attuare una misura di assistenza:
 - a) direttamente o attraverso un'operazione, in conformità del suo mandato, segnatamente per offrire un pacchetto integrato che comprende la messa a disposizione di supporto e addestramento militare;
 - b) indirettamente, attraverso soggetti responsabili dell'attuazione, che possono essere:
 - i. uno o più Stati membri
 - ii. un'organizzazione internazionale, un'organizzazione regionale o un'agenzia specializzata costituita da un'organizzazione internazionale;
 - iii. paesi terzi o organismi da questi designati;
 - iv. organismi di diritto pubblico, incluse organizzazioni degli Stati membri;
 - v. organismi di diritto privato investiti di funzioni di servizio pubblico, incluse organizzazioni degli Stati membri, nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - vi. organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - vii. entità e persone incaricate dell'attuazione di azioni specifiche della PESC di cui al titolo V del TUE.
3. Uno Stato membro, un'istituzione dell'Unione, un'organizzazione internazionale, un'organizzazione regionale, o un altro soggetto incaricato dell'esecuzione delle spese di un'operazione finanziata tramite lo strumento applica le regole vigenti relative all'esecuzione delle proprie spese, nella misura in cui il comandante dell'operazione mantiene responsabilità di gestione finanziaria o l'amministratore adotta le misure correttive necessarie che garantiscono una sufficiente tutela degli interessi finanziari dello strumento.

Articolo 30

HR(2018) 94

Intese amministrative per facilitare il futuro approvvigionamento o il reciproco sostegno

1. Lo strumento può concludere intese amministrative con gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione, Stati terzi, organizzazioni internazionali e organizzazioni regionali e rispettive agenzie, nonché altri soggetti allo scopo di facilitare il futuro approvvigionamento e/o gli aspetti finanziari del reciproco sostegno nella maniera più efficace sotto il profilo dei costi.
2. Tali intese sono:
 - a) sottoposte a consultazione del comitato se sono concluse con Stati membri, istituzioni, organi o agenzie dell'Unione;
 - b) sottoposte all'approvazione del comitato se sono concluse con Stati terzi, organizzazioni internazionali o organizzazioni regionali.
3. Tali intese sono firmate dall'amministratore o, se del caso, dal rispettivo comandante dell'operazione, che agisce per conto dello strumento, e dalle autorità amministrative competenti delle altre parti di cui al paragrafo 1.

CAPO 7

RELAZIONI, CONTABILITÀ E REVISIONE CONTABILE

Articolo 31

Relazioni periodiche al comitato

Ogni quattro mesi, l'amministratore, con l'appoggio del contabile dello strumento e dei comandanti delle operazioni, presenta al comitato una relazione sull'esecuzione delle entrate e delle spese dall'inizio dell'esercizio finanziario.

Articolo 32

Contabilità

1. Il contabile dello strumento tiene la contabilità dei contributi richiesti e dei bonifici effettuati. Stabilisce inoltre la contabilità dei costi comuni sostenuti per la preparazione o a seguito di operazioni, nonché delle spese operative e delle entrate eseguite sotto la responsabilità diretta

HR(2018) 94

dell'amministratore. Il corrispondente contabile dell'operazione tiene la contabilità dei bonifici effettuati all'operazione di cui è incaricato e trasmette la situazione finanziaria dell'operazione al contabile dello strumento su richiesta e nel formato richiesto.

2. Il contabile dello strumento elabora i conti annuali dello strumento. Per ciascuna operazione, il comandante e il corrispondente contabile gli trasmettono la contabilità delle spese che hanno impegnato, dei pagamenti effettuati e delle entrate che hanno ricevuto per conto dello strumento, secondo le regole contabili e le istruzioni stabilite dal contabile dello strumento.

Articolo 33

Condizioni per l'esercizio dei controlli

1. Le persone incaricate della revisione contabile delle entrate e delle spese dello strumento, prima dell'assolvimento dei loro compiti, ottengono il nulla osta di segretezza per accedere alle informazioni classificate almeno fino al livello "SECRET UE/EU SECRET" detenute dal Consiglio o, a seconda dei casi, un nullaosta equivalente concesso da uno Stato membro o dalla NATO. Tali persone garantiscono il rispetto della riservatezza delle informazioni e la protezione dei dati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni di revisione contabile conformemente alle regole applicabili a tali informazioni e dati.
2. Le persone incaricate della revisione contabile delle entrate e delle spese dello strumento hanno accesso immediato, senza necessità di preavviso, ai documenti e al contenuto di tutti i supporti di dati relativi a tali entrate e spese, nonché ai locali in cui tali documenti e supporti sono custoditi. Hanno la facoltà di riprodurli. Le persone partecipanti all'esecuzione delle entrate e delle spese dello strumento forniscono all'amministratore e alle persone incaricate della revisione contabile di tali entrate e spese l'assistenza necessaria all'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 34

Revisione contabile interna dello strumento

1. L'amministratore propone al comitato la nomina, per un periodo di quattro anni, rinnovabile fino a un periodo massimo di otto anni, di un revisore contabile interno dello strumento e di almeno un revisore interno aggiunto. Il revisore interno deve possedere le qualificazioni professionali

HR(2018) 94

richieste e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile e non può partecipare alla preparazione dello stato finanziario.

2. Il revisore interno riferisce all'amministratore riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo, formulando raccomandazioni dirette a migliorare la revisione contabile interna delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria. Il revisore interno in particolare è incaricato di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché le prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche e degli obiettivi in relazione ai rischi a essi associati.
3. Il revisore interno esercita le sue funzioni sull'insieme dei servizi che partecipano alla riscossione delle entrate dello strumento o all'esecuzione delle sue spese.
4. Il revisore interno effettua una o più revisioni nel corso dell'esercizio, secondo necessità. Riferisce all'amministratore e informa i comandanti delle operazioni, se necessario, delle conclusioni cui è giunto e delle sue raccomandazioni. I comandanti delle operazioni e l'amministratore danno seguito alle raccomandazioni formulate a seguito delle revisioni contabili.
5. Ogni anno l'amministratore trasmette al comitato un relazione sulla revisione contabile interna indicando il numero e il tipo di revisioni interne effettuate, le constatazioni fatte, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni.
6. Inoltre, il comandante di ciascuna operazione assicura al revisore interno il pieno accesso all'operazione di cui è al comando. Il revisore interno verifica il corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure finanziari e di bilancio e assicura il funzionamento di sistemi di revisione contabile interna solidi ed efficaci.
7. I lavori e i rapporti del revisore interno sono messi a disposizione della Corte dei conti con tutti i relativi documenti giustificativi.

Articolo 35

Revisione contabile esterna dello strumento

1. I conti delle entrate e delle spese derivanti dall'attuazione della presente decisione sono esaminati dalla Corte dei conti dell'Unione europea, a norma della presente decisione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le persone designate dall'amministratore, segnatamente i revisori contabili esterni, possono effettuare in qualunque momento una revisione contabile delle spese

HR(2018) 94

finanziate dallo strumento. Inoltre, il comitato, su proposta dell'amministratore o di uno Stato membro, può in qualsiasi momento designare revisori contabili esterni, definendone i compiti e le condizioni di impiego.

Articolo 36

Presentazione dei conti annuali

1. Per ciascuna operazione, il corrispondente contabile, con l'assistenza del comandante dell'operazione, elabora i conti annuali secondo le regole contabili e le istruzioni impartite dal contabile dello strumento. I conti sono trasmessi entro il 15 febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario al contabile dello strumento e alla Corte dei conti che ne certificano l'attendibilità.
2. Il contabile dello strumento, con l'assistenza dell'amministratore, sulla base dei conti trasmessi dai corrispondenti contabili dell'operazione, elabora e trasmette alla Corte dei conti, entro il 15 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il progetto annuale di contabilità dello strumento. Entro la medesima data, il contabile dello strumento trasmette al comitato le eccedenze di bilancio dell'esercizio finanziario e l'amministratore trasmette al comitato la relazione annuale di attività dello strumento.
3. Entro il 15 maggio, la Corte dei conti trasmette al contabile dello strumento e al comandante e corrispondente contabile di ciascuna operazione le constatazioni dell'audit che ha effettuato sui loro conti.
4. Il contabile dello strumento, assistito dall'amministratore, trasmette al comitato i conti annuali definitivi verificati dello strumento entro il 30 giugno.
5. Entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio, il comitato riceve dalla Corte dei conti la relazione di audit, corredata di un giudizio di audit. Il comitato esamina la relazione, il relativo giudizio e i conti annuali nella prospettiva di dare scarico all'amministratore e al comandante di ciascuna operazione.
6. I documenti giustificativi dei conti annuali sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scarico corrispondente. Al termine di un'operazione, il comandante dell'operazione provvede alla trasmissione dell'insieme dei documenti giustificativi all'amministratore.

HR(2018) 94

7. Il comitato decide di iscrivere nel bilancio dell'esercizio successivo il saldo dell'esecuzione di un esercizio finanziario i cui conti sono stati approvati, tra le entrate o le spese a seconda dei casi. L'amministratore presenta al riguardo un bilancio rettificativo che tiene conto del riporto dei fondi. Il comitato può tuttavia decidere di iscrivere il saldo dell'esecuzione del summenzionato esercizio dopo aver ricevuto il giudizio di audit della Corte dei conti.

Articolo 37

Controlli da parte dello strumento

1. Lo strumento, attraverso i suoi rappresentanti o gli organismi di controllo o di revisione contabile da esso designati, effettua verifiche in loco sulle operazioni e sui soggetti responsabili dell'attuazione, allo scopo di assicurare che le disposizioni delle intese amministrative stipulate con questi partner responsabili dell'attuazione siano rispettate.
2. A tal fine, lo strumento ha accesso a qualunque informazione pertinente, tra cui quelle contenute in banche dati, di cui le operazioni o i soggetti responsabili dell'attuazione interessati sono in possesso, nonché ai locali in cui le informazioni sono conservate o in cui sono tenuti o usati infrastrutture, mezzi, materiale e forniture finanziate dallo strumento.
3. In caso di rilevamento di irregolarità, lo strumento provvede, con l'operazione o il soggetto responsabile dell'attuazione interessati, al recupero o alla restituzione degli importi indebitamente pagati.

TITOLO III

NORME SPECIFICHE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI E ALLE MISURE DI ASSISTENZA

CAPO 8

NORME SPECIFICHE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI

Articolo 38

Definizione dei costi comuni e periodi di ammissibilità

1. Sono a carico dello strumento i costi comuni operativi elencati nell'allegato III durante la fase preparatoria che va dall'approvazione del concetto di gestione della crisi per l'operazione fino alla nomina del comandante dell'operazione. In particolari circostanze, previa consultazione del comitato politico e di sicurezza, il comitato può prorogare il periodo durante il quale tali costi sono a carico dello strumento.
2. Durante la fase attiva di un'operazione, che si estende dalla data di nomina del comandante dell'operazione alla data in cui il comando operativo cessa la sua attività, sono a carico dello strumento come costi comuni operativi:
 - a) i costi comuni elencati nell'allegato IV, parte A;
 - b) i costi comuni elencati nell'allegato IV, parte B, quando richiesto dal comandante dell'operazione e se approvato dal comitato.
3. Fanno altresì parte dei costi comuni operativi di un'operazione le spese necessarie per procedere alla liquidazione della stessa, elencate nell'allegato V.
4. Un'operazione dell'Unione è oggetto di liquidazione quando i materiali e le infrastrutture finanziati in comune per l'operazione stessa sono stati assegnati a una destinazione finale ed è stata approvata la contabilità dell'operazione.
5. Le spese destinate a coprire costi che in ogni caso sarebbero stati presi a carico da uno o più Stati contributori, un'istituzione dell'Unione o un'organizzazione internazionale, indipendentemente dall'organizzazione di un'operazione dell'Unione, non sono ammissibili come costi comuni.

HR(2018) 94

6. Il comitato può decidere, in singoli casi e in particolari circostanze, che taluni costi incrementali diversi da quelli elencati nell'allegato IV, parte B, siano considerati come costi comuni per una determinata operazione.

Articolo 39

Esercitazioni

1. I costi comuni delle esercitazioni dell'Unione sono finanziati mediante lo strumento, secondo regole e procedure analoghe a quelle relative alle operazioni cui contribuiscono tutti gli Stati membri partecipanti.
2. Tali costi comuni delle esercitazioni sono costituiti in primo luogo dai costi incrementali relativi ai comandi rischierabili o fissi e, in secondo luogo, dai costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell'Unione a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un'esercitazione.
3. I costi comuni delle esercitazioni non includono i costi relativi a:
 - a) acquisizioni in conto capitale, comprese quelle relative agli edifici, all'infrastruttura e al materiale;
 - b) la fase di pianificazione e di preparazione delle esercitazioni, salvo approvazione del comitato;
 - c) il trasporto, le caserme e gli alloggi per le forze.

Articolo 40

Importo di riferimento per un'operazione

Qualsiasi decisione del Consiglio con la quale il Consiglio decide di avviare o prorogare un'operazione comporta un importo di riferimento per i costi comuni di tale operazione. L'amministratore valuta, in particolare con il concorso dello Stato maggiore dell'UE e, se è in carica, del comandante dell'operazione, l'importo stimato necessario per coprire i costi comuni dell'operazione per il periodo previsto. L'amministratore trasmette alla presidenza del Consiglio l'importo proposto affinché sia preso in esame dall'organo preparatorio del Consiglio incaricato di esaminare il progetto di decisione.

HR(2018) 94

Articolo 41

Spesa basata sull'importo di riferimento e calendario di pagamento dei contributi per un'operazione

1. In deroga all'articolo 19, paragrafo 5, se il Consiglio ha adottato un importo di riferimento per un'operazione, gli stanziamenti possono essere immediatamente prelevati dalla parte generale del bilancio fino a un massimo del 30% dell'importo di riferimento per il periodo di costituzione iniziale dell'operazione, a meno che il Consiglio stabilisca una percentuale differente.
2. Se gli stanziamenti della parte generale del bilancio non sono sufficienti a coprire l'importo di riferimento, l'amministratore invia agli Stati membri contributori una richiesta per i necessari contributi aggiuntivi, seguita da un bilancio rettificativo a norma dell'articolo 21.
3. Il comandante dell'operazione trasmette al comitato il bilancio formale dell'operazione entro un periodo di quattro mesi dall'approvazione dell'importo di riferimento, a meno che il comitato non fissi un termine più lungo.

Articolo 42

Rimborso dei prefinanziamenti

1. Uno Stato membro, uno Stato terzo o, se del caso, un'organizzazione internazionale che il Consiglio abbia autorizzato a prefinanziare una parte dei costi comuni di un'operazione può ottenerne il rimborso dallo strumento, presentando una richiesta corredata dei documenti giustificativi necessari e indirizzata all'amministratore al più tardi due mesi dopo la data di conclusione dell'operazione in questione.
2. Non si può dar seguito ad alcuna richiesta di rimborso se non è approvata dal comandante dell'operazione, se ancora in carica, e dall'amministratore.
3. Se una richiesta di rimborso presentata da uno Stato contributore è approvata, può essere dedotta dalla richiesta di contributo successiva rivolta a questo Stato dall'amministratore.
4. Se non è prevista alcuna richiesta di contributo quando la richiesta è approvata, o se la richiesta di rimborso approvata supera il contributo previsto, l'amministratore procede al pagamento dell'importo da rimborsare entro trenta giorni, tenuto conto del flusso di cassa dello strumento e delle necessità del finanziamento dei costi comuni dell'operazione in questione.

HR(2018) 94

5. Il rimborso è dovuto conformemente alla presente decisione anche qualora l'operazione sia annullata.
6. Il rimborso è comprensivo degli interessi maturati sull'importo messo a disposizione con il prefinanziamento.

Articolo 43

Gestione da parte dello strumento delle spese non incluse nei costi comuni (costi a carico degli Stati)

1. Il comitato, su proposta dell'amministratore, con l'assistenza del comandante dell'operazione, o su proposta di uno Stato membro, può decidere che la gestione amministrativa di talune spese relative a un'operazione ("costi a carico degli Stati"), pur rimanendo a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne, sia affidata allo strumento.
2. Nella sua decisione, il comitato può autorizzare il comandante dell'operazione a stipulare a nome degli Stati membri partecipanti a un'operazione e, se del caso, di terzi, contratti per l'acquisto dei servizi e delle forniture da finanziare come costi a carico degli Stati.
3. Nella decisione il comitato stabilisce le modalità di prefinanziamento dei costi a carico degli Stati.
4. Lo strumento tiene la contabilità dei costi a carico degli Stati della cui amministrazione è incaricato e che sono sostenuti da ciascuno Stato membro e, se del caso, da terzi. L'amministratore trasmette ogni mese a ciascuno Stato membro e, se del caso, a tali terzi, un riepilogo delle spese a loro carico e sostenute da essi o dal loro personale nel corso del mese precedente e chiede i fondi necessari per regolare tali spese. Gli Stati membri e, se del caso, tali terzi versano allo strumento i fondi necessari entro trenta giorni dall'invio della relativa richiesta.

Articolo 44

Gestione da parte dello strumento dei prefinanziamenti e delle spese non incluse nei costi comuni al fine di agevolare lo schieramento iniziale delle forze in un'operazione

1. Ove ciò sia richiesto da particolari circostanze operative, il comitato può decidere, su proposta dell'amministratore, con l'assistenza del comandante dell'operazione, o su proposta di uno Stato membro, che il prefinanziamento e la gestione amministrativa di talune spese relative a un'operazione, pur rimanendo a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne,

HR(2018) 94

siano affidati allo strumento, al fine di agevolare lo schieramento iniziale delle forze in un'operazione, prima che siano confermati gli Stati membri che partecipano all'operazione.

2. La gestione di tali costi è assicurata nell'ambito dei mezzi e delle risorse esistenti e l'esborso iniziale è limitato al 20 % dell'importo di riferimento. In questo caso, il comitato illustra nella sua decisione le modalità di prefinanziamento e di rimborso degli importi prefinanziati dai futuri Stati membri e terzi che partecipano all'operazione.

Articolo 45

Costi comuni sostenuti per la preparazione o a seguito di operazioni oppure non direttamente collegati a una specifica operazione

L'amministratore esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni sostenuti per la fase preparatoria e al termine della fase attiva delle operazioni, nonché i costi non direttamente collegabili a un'operazione specifica.

Articolo 46

Costi comuni operativi

1. Il comandante dell'operazione esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni operativi dell'operazione di cui è al comando.
2. In deroga all'articolo 19, paragrafo 5, l'adozione di un importo di riferimento dà diritto all'amministratore e al comandante dell'operazione d'impegnare e di pagare spese per l'operazione in questione nella percentuale dell'importo di riferimento approvata a norma dell'articolo 41, paragrafo 1.
3. Il comitato, su proposta dell'amministratore o del comandante dell'operazione e tenuto conto delle necessità operative e dell'urgenza, ha la facoltà di decidere che le spese aggiuntive possono essere impegnate e, se del caso, pagate. Il comitato può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio per il tramite della presidenza, a meno che circostanze operative non impongano una diversa soluzione. Tale deroga non si applica a decorrere dalla data di adozione di un bilancio formale dell'operazione in questione.
4. Nel periodo precedente all'adozione del bilancio di un'operazione, l'amministratore e il comandante dell'operazione o il suo rappresentante rendono conto al comitato ogni mese, per il rispettivo settore di competenza, delle spese ammissibili come costi comuni di tale operazione.

HR(2018) 94

Il comitato, su proposta dell'amministratore, del comandante dell'operazione o di uno Stato membro, può formulare direttive sull'esecuzione delle spese in tale periodo.

5. Una volta che gli stanziamenti sono stati iscritti nel titolo corrispondente a un'operazione, il comandante dell'operazione può procedere a storni degli stanziamenti assegnati all'operazione tra articoli e tra capitoli del titolo corrispondente a tale operazione, qualora lo ritenga necessario per la corretta condotta dell'operazione. Egli ne informa l'amministratore e il comitato.
6. In deroga all'articolo 19, paragrafo 5, in caso di pericolo imminente per la vita del personale impegnato in un'operazione dell'Unione, il comandante dell'operazione può eseguire le spese necessarie alla salvaguardia della vita del personale in questione, al di là degli stanziamenti iscritti in bilancio. Ne informa l'amministratore e il comitato quanto prima possibile. In tal caso l'amministratore propone, di concerto con il comandante dell'operazione, gli storni necessari per finanziare tali spese impreviste. Se non è possibile assicurare un finanziamento sufficiente di tali spese mediante storni, l'amministratore propone un bilancio rettificato.

Articolo 47

Destinazione finale dei materiali e delle infrastrutture finanziati in comune

1. Il contabile dello strumento adotta un tasso di ammortamento per i materiali e gli altri mezzi relativamente a tutte le operazioni. Se richiesto da circostanze operative e previa approvazione del comitato, il comandante dell'operazione può applicare un tasso di ammortamento diverso.
2. In vista della liquidazione dell'operazione di cui è al comando, il comandante dell'operazione propone al comitato una destinazione finale per i materiali e le infrastrutture finanziati in comune per l'operazione stessa.
3. L'amministratore gestisce i materiali e le infrastrutture restanti al termine della fase attiva dell'operazione allo scopo, se necessario, di trovarne una destinazione finale.
4. La destinazione finale dei materiali e delle infrastrutture finanziati in comune è approvata dal comitato tenendo conto di esigenze operative e criteri finanziari. La destinazione finale può essere:

HR(2018) 94

- a) per quanto concerne le infrastrutture, la vendita o la cessione per il tramite dello strumento al paese ospite, a uno Stato membro o a un terzo;
 - b) per quanto concerne i materiali, la vendita per il tramite dello strumento a uno Stato membro, al paese ospitante o a un terzo ovvero l'immagazzinamento e la manutenzione da parte dello strumento, di uno Stato membro o di tale terzo, per uso in una successiva operazione.
5. In caso di vendita, i materiali e le infrastrutture sono venduti al loro prezzo di mercato o, qualora tale prezzo non possa essere determinato, a un prezzo equo e ragionevole tenendo conto delle specifiche condizioni locali.
 6. La vendita o cessione al paese ospitante o a un terzo sono effettuate conformemente alle pertinenti norme di sicurezza vigenti.
 7. Se si decide che lo strumento conserva i materiali finanziati in comune per un'operazione, gli Stati membri contributori possono chiedere una compensazione finanziaria agli altri Stati membri partecipanti. Il comitato, nella composizione che riunisce i rappresentanti degli Stati membri partecipanti, adotta le decisioni appropriate su proposta dell'amministratore.

CAPO 9

NORME SPECIFICHE APPLICABILI ALLE MISURE DI ASSISTENZA

Articolo 48

Fase preparatoria

1. L'alto rappresentante può presentare al Consiglio un concetto di possibile programma d'azione o di possibile misura di assistenza *ad hoc*.
2. Il concetto è avallato dal comitato politico e di sicurezza.
3. Nell'avallare il concetto, il comitato politico e di sicurezza può autorizzare il finanziamento di misure tramite lo strumento per la preparazione di programmi d'azione o di misure di assistenza *ad hoc*.

Articolo 49

HR(2018) 94

Programmi d'azione

1. I programmi d'azione sono approvati dal Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante.
2. Ciascun programma d'azione indica obiettivo, campo d'applicazione, natura delle eventuali misure di assistenza, stima delle risorse complessive necessarie per la sua realizzazione e modalità di attuazione previste.
3. Le risorse previste dai programmi d'azione possono comprendere stanziamenti direttamente necessari per la preparazione, il seguito, il controllo, la revisione contabile, la valutazione, la comunicazione e la visibilità delle misure di assistenza contemplate dal programma d'azione.
4. Nell'adottare decisioni sui programmi d'azione, il Consiglio autorizza l'alto rappresentante a decidere in merito alle misure di assistenza previste nei programmi d'azione, in conformità della procedura di cui all'articolo 50.

Articolo 50

Misure di assistenza

1. L'alto rappresentante decide in merito alle misure di assistenza previste nei programmi d'azione, di cui all'articolo 49, su richiesta di uno Stato terzo o di un'organizzazione regionale o internazionale.
2. Le misure di assistenza decise dall'alto rappresentante, ivi compreso il loro importo di riferimento, richiedono l'avallo preliminare del comitato politico e di sicurezza.
3. Per le richieste che esulano dai programmi d'azione in vigore, il Consiglio può approvare una misura di assistenza *ad hoc* su proposta dell'alto rappresentante.
4. Lo strumento finanzia le misure di assistenza avallate dal comitato politico e di sicurezza a norma del paragrafo 2 o approvate dal Consiglio a norma del paragrafo 3.
5. L'alto rappresentante provvede all'attuazione delle misure di assistenza con il sostegno dell'amministratore per quanto concerne la loro gestione finanziaria. L'alto rappresentante informa il comitato politico e di sicurezza sull'attuazione delle misure di assistenza.

HR(2018) 94

Articolo 51

Elaborazione delle proposte

I concetti di programmi d'azione o di misure di assistenza *ad hoc* e le proposte di programmi d'azione, misure di assistenza previste dai programmi d'azione e misure di assistenza *ad hoc*, di cui agli articoli 49 e 50, sono elaborati dal SEAE con il contributo dei pertinenti servizi della Commissione, conformemente ai principi enunciati all'articolo 10.

Articolo 52

Accordi con i soggetti responsabili dell'attuazione per l'attuazione delle misure di assistenza

1. Lo strumento può concludere, con uno o più soggetti responsabili dell'attuazione, accordi, compresi accordi di delega, per l'attuazione delle misure di assistenza.
2. Tali accordi comprendono disposizioni particolareggiate che garantiscono la tutela degli interessi finanziari dello strumento e la trasparenza delle attività svolte, e comprendono almeno:
 - a) disposizioni atte a garantire che le misure di assistenza finanziate dallo strumento siano conformi agli obiettivi generali dell'azione esterna dell'UE e alle politiche dell'UE per l'azione esterna, e che rispettino integralmente gli obblighi dell'UE e dei suoi Stati membri ai sensi del diritto internazionale, in particolare del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario;
 - b) regole in materia di rendicontazione allo strumento sulle modalità con cui le misure di assistenza sono realizzate, sull'obbligo di notificare allo strumento immediatamente i casi di frode e le irregolarità riscontrati e che andrebbero a scapito dei fondi messi a disposizione dallo strumento e gli interventi preventivi o correttivi adottati, tra cui il recupero o la restituzione degli importi indebitamente versati;
 - c) condizioni e modalità dettagliate per l'esecuzione delle opportune revisioni contabili interne ed esterne sulla legittimità e la regolarità delle spese finanziate con lo strumento;
 - d) trasmissione allo strumento, al più tardi un mese e mezzo prima della trasmissione dei conti provvisori, dei conti relativi alle spese finanziate dallo strumento e sostenute nel periodo di riferimento in questione, accompagnate da una dichiarazione di gestione

HR(2018) 94

attestante che secondo le persone incaricate della gestione dei fondi, le informazioni sono presentate in maniera corretta, completa ed accurata, le spese sono state effettuate per lo scopo previsto e i sistemi di controllo in vigore offrono le necessarie garanzie al riguardo, e dal parere di un organismo indipendente di revisione contabile, elaborato in conformità degli standard internazionalmente accettati in materia di revisione contabile;

- e) disposizioni che conferiscono allo strumento e alla Corte dei conti i poteri di effettuare le necessarie verifiche in loco.

Articolo 53

Disposizioni degli accordi relativi a misure di assistenza sulla gestione dell'assistenza in natura

1. Gli accordi da concludere in base all'articolo 52 per la gestione dell'assistenza in natura definiscono le condizioni atte a garantire che infrastruttura, mezzi, materiali e forniture siano:
 - a) ottenuti mediante approvvigionamento conforme alla normativa europea applicabile in materia di appalti pubblici oppure a norme considerate equivalenti a quelle applicabili all'aggiudicazione diretta da parte dello strumento;
 - b) effettivamente consegnati alle forze armate dello Stato terzo interessato;
 - c) mantenuti correttamente per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa per l'intero ciclo di vita dell'infrastruttura, dei mezzi, del materiale o delle forniture;
 - d) impiegati nel rispetto delle politiche dell'Unione, tenuto in debito conto il diritto internazionale, segnatamente in materia di diritti umani;
 - e) gestiti nel rispetto delle eventuali restrizioni o limitazioni riguardo al loro uso, vendita o cessione decise dal Consiglio o dal comitato.
2. Inoltre, tali accordi includono le disposizioni necessarie a:
 - a) garantire che i soggetti responsabili dell'attuazione trasmettano allo strumento relazioni periodiche sull'attuazione della misura di assistenza loro affidata, compresi, ove opportuno, inventari dell'infrastruttura, dei mezzi, del materiale e delle forniture finanziati dallo strumento;

- b) conferire allo strumento i poteri di effettuare le necessarie verifiche in loco.

Articolo 54

Condizioni relative ai soggetti responsabili dell'attuazione

1. I soggetti responsabili dell'attuazione incaricati dell'esecuzione delle spese finanziate dallo strumento rispettano i principi della sana gestione finanziaria e della trasparenza.
2. Prima di firmare accordi con i soggetti responsabili dell'attuazione per l'attuazione di misure di assistenza lo strumento assicura un livello di tutela dei suoi interessi finanziari equivalente a quello previsto in caso di esecuzione diretta dei fondi. A tal fine, lo strumento procede a una valutazione dei sistemi e delle procedure utilizzati dalle entità che eseguono le spese dello strumento, qualora intenda fare affidamento su tali sistemi e procedure per l'attuazione delle misure di assistenza, oppure applica misure di vigilanza appropriate conformemente al paragrafo 4.
3. La valutazione, effettuata nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuti in debito conto la natura dell'azione e i rischi finanziari connessi, accerta che le entità che attuano le misure di assistenza:
 - a) istituiscano e garantiscano il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente fondato sulle migliori pratiche internazionali e che consenta in particolare di prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi;
 - b) utilizzino una contabilità che fornisca tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
 - c) siano sottoposte a una revisione contabile esterna e indipendente, svolta conformemente alle pertinenti norme riconosciute a livello internazionale, da un servizio di revisione contabile funzionalmente indipendente dall'entità o persona di cui trattasi;
 - d) applichino adeguate norme e procedure di erogazione di finanziamenti a terzi, comprendenti procedure di revisione trasparenti, non discriminatorie, efficienti ed efficaci, norme per il recupero dei fondi indebitamente versati e norme di esclusione dal beneficio dei finanziamenti;

I soggetti responsabili dell'attuazione che sono stati sottoposti a valutazione conformemente alle lettere a) e b) informano senza indugio lo strumento in merito ad eventuali modifiche sostanziali apportate alle loro norme, sistemi o procedure che possono incidere sull'attendibilità della valutazione dello strumento.

HR(2018) 94

4. Qualora tali soggetti responsabili dell'attuazione rispettino soltanto parzialmente i requisiti di cui al paragrafo 2, lo strumento adotta opportune misure di vigilanza per tutelare gli interessi finanziari dello strumento. Dette misure sono elencate nei pertinenti accordi di cui all'articolo 52.
5. Lo strumento può fare affidamento, in tutto o in parte, sulle valutazioni effettuate dai propri servizi o da altre entità, se le valutazioni in questione sono state condotte nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle stabilite nella presente decisione. A tal fine, lo strumento promuove il riconoscimento dei principi internazionali riconosciuti e delle migliori pratiche internazionali.
6. I soggetti responsabili dell'attuazione cooperano pienamente alla tutela degli interessi finanziari dello strumento e, quale condizione per ricevere i fondi, concedono allo strumento e ai revisori contabili da esso designati i diritti e l'accesso di cui hanno bisogno per esercitare in maniera integrale i controlli necessari.
7. I soggetti responsabili dell'attuazione trasmettono all'ordinatore:
 - a) una relazione sull'esecuzione delle spese;
 - b) i conti relativi alle spese sostenute;
 - c) una dichiarazione di gestione in cui si conferma che le informazioni di cui alla lettera a) sono presentate in maniera corretta, completa e accurata, che le spese sono state effettuate per lo scopo previsto e che i sistemi di controllo applicati offrono le garanzie necessarie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
 - d) un riepilogo delle relazioni finali delle revisioni contabili effettuate, che comprende un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi e le eventuali azioni correttive avviate o programmate.

Quando un revisore contabile indipendente ha effettuato sulle relazioni che rendono conto dell'esecuzione delle spese una revisione contabile basata su norme di revisione accettate internazionalmente che offre una ragionevole garanzia, detta revisione contabile forma la base della garanzia globale, purché siano comprovate l'indipendenza e la competenza del revisore. In caso di riconoscimento reciproco delle revisioni contabili, il riepilogo comprende tutta la pertinente documentazione della revisione contabile su cui si fonda il riconoscimento.

La documentazione di cui al comma precedente è corredata del parere di un organismo di revisione contabile indipendente elaborato conformemente alle pertinenti norme internazionalmente

HR(2018) 94

riconosciute. Detto parere accerta se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e sono efficaci in termini di costi e se le operazioni sottostanti sono legittime e regolari. Il parere riferisce altresì se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui alla lettera c). In mancanza di tale parere, l'ordinatore può cercare di ottenere un livello di garanzia equivalente tramite altri mezzi indipendenti.

Articolo 55

Disposizioni applicabili all'attuazione di una misura di assistenza tramite un'operazione

Per le misure di assistenza attuate tramite un'operazione, il comandante dell'operazione assicura che i requisiti fissati per i soggetti responsabili dell'attuazione di cui agli articoli 52, 53 e 54 siano soddisfatti dall'operazione.

HR(2018) 94

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 10

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 56

Sicurezza

In relazione alle informazioni classificate concernenti i lavori dello strumento si applica la decisione 2013/488/UE del Consiglio⁶ o qualsiasi altra decisione del Consiglio che la sostituisca.

Articolo 57

Protezione dei dati personali

Lo strumento tutela le persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali in conformità dei principi e secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. A tal fine il comitato adotta le necessarie norme d'attuazione su proposta dell'alto rappresentante.

Articolo 58

Accesso del pubblico ai documenti

Il comitato adotta, su proposta dell'alto rappresentante, le necessarie norme relative all'accesso del pubblico ai documenti in possesso dello strumento.

⁶ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE ([GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1](#)).

⁷ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ([GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1](#)).

Articolo 59

Comunicazione, informazione e visibilità

1. L'alto rappresentante, se del caso, realizza attività di informazione e comunicazione relative allo strumento, alle sue azioni e ai risultati raggiunti. Le risorse finanziarie assegnate allo strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui sono collegate agli obiettivi di cui all'articolo 2.
2. I beneficiari del sostegno dello strumento possono essere invitati a renderne nota l'origine e ad assicurare la visibilità dell'Unione (in particolare nel promuovere le azioni e i loro risultati) fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a vari tipi di pubblico, compresi i media e il pubblico generale.

Articolo 60

Misure transitorie

1. L'alto rappresentante conclude con il Segretariato generale del Consiglio e con la Commissione le intese necessarie per consentire una transizione armoniosa, rispettivamente, dal meccanismo per gestire i costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena), istituito dalla decisione 2015/328/PESC del Consiglio, e dal Fondo per la pace in Africa, istituito dal regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo.
2. Lo strumento finanzia programmi d'azione, misure di assistenza, operazioni e altri interventi operativi a decorrere dal 1° gennaio 2021, a meno che il Consiglio stabilisca, caso per caso, una data anteriore.

HR(2018) 94

CAPO 11

Abrogazione ed entrata in vigore

Articolo 61

Abrogazione

La decisione 2015/528/PESC è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2020.

Articolo 62

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il [data].

Per il Consiglio

Il presidente

HR(2018) 94

ALLEGATO I DOTAZIONE FINANZIARIA

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati entro i limiti dei seguenti importi, che costituiscono l'importo di riferimento privilegiato per la procedura annuale di bilancio:

Prezzi correnti, in milioni di euro

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
800	1 050	1 300	1 550	1 800	2 000	2 000

ALLEGATO II

COSTI A CARICO DELLO STRUMENTO

NON DIRETTAMENTE COLLEGATI A UN'OPERAZIONE, A UN PROGRAMMA D'AZIONE, A UNA MISURA DI ASSISTENZA AD HOC O A UN INTERVENTO OPERATIVO

La parte generale del bilancio annuale comprende gli stanziamenti necessari a coprire i seguenti costi qualora essi non siano direttamente collegabili a un'operazione, a un programma d'azione, a una misura di assistenza *ad hoc* o a un altro intervento operativo specifici:

1. spese di missione sostenute dal comandante dell'operazione, da un altro soggetto pertinente e dal relativo personale al fine di partecipare alle riunioni del comitato per discutere in merito all'operazione, al programma d'azione, alla misura di assistenza *ad hoc* o all'intervento operativo in questione, o su richiesta del comitato;
2. risarcimento di danni e costi derivanti da richieste di indennizzo e azioni legali cui deve far fronte lo strumento;
3. costi derivanti da eventuali decisioni di immagazzinare i materiali acquistati in comune per un'operazione, un programma d'azione, una misura di assistenza *ad hoc* o un intervento operativo;
4. costi bancari;
5. costi relativi allo sviluppo e alla gestione del sistema contabile e di gestione dei mezzi dello strumento, nonché di altri sistemi informatici;
6. costi relativi alle intese amministrative ai sensi dell'articolo 33;
7. spese di supporto operativo presso la sede e nelle delegazioni;
8. monitoraggio e valutazione;
9. costi della revisione contabile;
10. comunicazione e visibilità;
11. altre attività di assistenza tecnica, ove necessario.

ALLEGATO III

COSTI A CARICO DELLO STRUMENTO RELATIVI ALLA FASE PREPARATORIA DI UN'OPERAZIONE, DI UN PROGRAMMA D'AZIONE, DI UNA MISURA DI ASSISTENZA AD HOC O DI UN INTERVENTO OPERATIVO

Costi incrementali necessari alle missioni esplorative e ai preparativi (in particolare missioni di accertamento dei fatti e ricognizioni) condotti da personale militare e civile in vista di una specifica operazione dell'Unione: trasporto, alloggio, uso di mezzi di comunicazione operativa, assunzione di personale civile locale per l'esecuzione della missione, ad esempio interpreti e autisti.

Servizi medici: il costo delle evacuazioni sanitarie di emergenza (Medevac) delle persone che partecipano alle missioni esplorative e ai preparativi condotti dal personale militare e civile in vista di una specifica operazione dell'Unione, quando nel teatro delle operazioni non possano essere fornite cure mediche.

Eventuali altre spese sostenute per la preparazione di un programma d'azione, di una misura di assistenza ad hoc o di un'altra misura operativa.

ALLEGATO IV

PARTE A

COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA FASE ATTIVA DELLE OPERAZIONI DELL'UNIONE SEMPRE A CARICO DELLO STRUMENTO

Per ciascuna operazione dell'Unione, lo strumento si fa carico, a titolo di costi comuni operativi, dei costi incrementali necessari all'operazione dell'Unione definiti qui di seguito.

1. Costi incrementali relativi ai comandi (rischierabili o fissi) nell'ambito di operazioni condotte dall'Unione

1.1. Definizione dei comandi i cui costi incrementali sono finanziati in comune:

- a) **Comando (QG):** quartier generale; elementi di comando e di supporto approvati nel piano operativo (OPLAN).
- b) **Comando operativo (OHQ):** comando fisso del comandante dell'operazione, situato fuori dalla zona delle operazioni e incaricato di costituire, proiettare, sostenere e ripristinare una forza dell'Unione.

La definizione dei costi comuni applicabili all'OHQ di un'operazione è altresì applicabile al Segretariato generale del Consiglio, al SEAE incluso l'MPCC, e allo strumento, nella misura in cui intervengono direttamente nell'operazione in questione.

- c) **Comando della forza (FHQ):** comando di una forza dell'Unione schierato nella zona delle operazioni di un'operazione militare esecutiva.
- d) **Comando della forza della missione (MFHQ):** comando di una forza dell'Unione schierato nella zona delle operazioni di un'operazione militare non esecutiva.
- e) **Comando della componente (CCHQ):** comando di un comandante della componente dell'Unione schierata per l'operazione (ad esempio un comandante della componente aerea, terrestre o marittima oppure di forze speciali che potrebbe essere necessario designare a seconda della natura dell'operazione).

1.2. Definizione dei costi incrementali per i comandi finanziati in comune:

- a) **Costi di trasporto:** trasporto verso e dal teatro delle operazioni, per lo schieramento, il sostegno e il ripristino degli FHQ, degli MFHQ e dei CCHQ.
- b) **Spostamenti e alloggio:** costi di spostamento e alloggio sostenuti dall'OHQ per viaggi ufficiali necessari ad un'operazione; costi di spostamento e alloggio sostenuti dal personale dei QG schierati per viaggi ufficiali verso Bruxelles e/o i luoghi di riunioni connesse all'operazione.
- c) **Trasporti/spostamenti (escluse le indennità giornaliere) dei QG nel teatro delle operazioni:** spese connesse al trasporto con veicoli e a spostamenti con altri mezzi e costi di trasporto merci, compresi spostamenti di rinforzi nazionali e di visitatori; costi incrementali

HR(2018) 94

per il carburante in aggiunta a quelli derivanti da operazioni normali; noleggio di veicoli supplementari; spese per l'assicurazione responsabilità civile imposta da taluni paesi a organizzazioni internazionali che conducono operazioni sul loro territorio.

- d) **Amministrazione:** attrezzature supplementari per uffici e alloggi, servizi contrattuali e utenze, costi di manutenzione degli edifici dei comandi.
- e) **Personale civile ingaggiato specificamente nei comandi ammissibili per le esigenze dell'operazione:** personale civile che lavora nell'Unione, personale internazionale e personale locale assunto nel teatro delle operazioni per condurre l'operazione in aggiunta ai requisiti operativi normali (comprese le retribuzioni per compensazione di lavoro straordinario).
- f) **Comunicazioni tra comandi ammissibili e tra comandi ammissibili e forze direttamente subordinate:** spese in conto capitale per l'acquisto e l'uso di apparecchiature di comunicazione e TI supplementari e costi per i servizi prestati (locazione e manutenzione di modem, linee telefoniche, telefoni satellitari, telecopiatrici criptate, linee sicure, accesso ad Internet, linee dati, reti locali).
- g) **Caserme e alloggi/infrastruttura:** spese per l'acquisto, il noleggio o la rimessa a nuovo delle necessarie strutture del QG nel teatro delle operazioni (noleggio di edifici, ricoveri, tende), se necessario.
- h) **Informazione del pubblico:** costi connessi a campagne di informazione e all'informazione dei media a livello di QG, conformemente alla strategia informativa elaborata dal QG.
- i) **Rappresentanza e ricevimento:** spese di rappresentanza; costi sostenuti dai QG per la condotta di un'operazione.

2. Costi incrementali per il sostegno alla forza nel suo insieme

I costi definiti in appresso sono quelli sostenuti in conseguenza dello schieramento della forza in loco:

- a) **Lavori relativi allo schieramento/all'infrastruttura:** spese assolutamente necessarie affinché la forza nel suo insieme compia la sua missione (aeroporti, ferrovie, porti, principali strade per la logistica, inclusi i punti di sbarco e le aree di raccolta avanzate utilizzati in comune; controllo, pompaggio, trattamento, distribuzione e evacuazione dell'acqua, fornitura di energia e di acqua, movimento terra e protezione passiva delle forze, strutture di deposito, in particolare di carburante e di munizioni, aree di raccolta per la logistica; supporto ingegneristico per l'infrastruttura finanziata in comune).
- b) **Marchio di identificazione:** contrassegni di identificazione specifici, carte d'identità "Unione europea", tesserini di riconoscimento, medaglie, bandiere con i colori dell'Unione europea e altri contrassegni di identificazione della forza o del comando (tranne vestiti, berretti o uniformi).
- c) **Strutture e servizi medici:** evacuazioni sanitarie d'urgenza (Medevac); strutture e servizi di ruolo 2 e di ruolo 3 a livello degli elementi operativi di teatro, come aeroporti e porti di sbarco, approvati nel piano operativo (OPLAN); strutture e servizi di ruolo 1 per le missioni militari non esecutive.
- d) **Acquisizione di informazioni:** immagini satellitari per l'intelligence approvate nel piano operativo (OPLAN) se non possono essere finanziate con i fondi del bilancio del Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen).
- e) **Trasporto verso e dal teatro delle operazioni per lo schieramento nel paese ospitante, il supporto e il ripristino delle forze necessarie all'operazione, per via aerea, marittima e terrestre, nei limiti del bilancio, se del caso sulla base di tassi di rimborso forfettari da sottoporre all'approvazione del comitato.**

- f) **Trasporto e supporto di aeromobili, elicotteri e droni nel teatro delle operazioni: costi incrementali per ore di volo, nei limiti del bilancio, se del caso sulla base di tassi di rimborso forfettari da sottoporre all'approvazione del comitato.**
- g) **Carburante, oli e lubrificanti necessari per il trasporto e la produzione di energia elettrica nel teatro delle operazioni durante il mantenimento delle forze nel paese ospitante.**
- h) **Protezione delle forze: costi incrementali per la protezione delle forze per le missioni militari non esecutive.**

3. Costi incrementali aggiuntivi specifici per il gruppo tattico dell'UE

I costi definiti in appresso sono i costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza dello schieramento del gruppo tattico dell'UE e del riposizionamento verso e dal teatro delle operazioni:

- a) **Costi di funzionamento:** costi incrementali per servizi assolutamente necessari per il supporto diretto allo schieramento del gruppo tattico dell'UE ai punti di entrata aerei o marittimi e nelle aree logistiche e di raccolta, in particolare, ma non solo, il deposito sicuro del materiale, le strutture e i servizi di ruolo 1, alloggiamenti, servizi igienici (lavabo, sanitari, docce), strutture di ristorazione, smaltimento dei rifiuti, supporto generale del genio.
- b) **Pacchetto prontezza di spiegamento:** costi incrementali per alimenti, acqua e carburante per una fornitura fino a 10 giorni destinata allo schieramento del gruppo tattico dell'UE nel suo complesso, come approvato nell'OPLAN.

4. Costi incrementali aggiuntivi per le operazioni di addestramento delle forze armate degli Stati terzi

- a) Caserme e alloggi/infrastruttura sul sito di addestramento: spese per l'acquisto, il noleggio o la rimessa a nuovo di strutture nel teatro delle operazioni (edifici, ricoveri, tende), nella misura necessaria per la sicurezza e l'alloggiamento delle forze dispiegate per l'addestramento e delle persone da addestrare sul sito preposto.
- b) Infrastrutture e forniture necessarie per fornire addestramento militare: percorsi a ostacoli, poligoni di tiro, scenari simulati per operazioni **militari** su terreni urbanizzati, impianti scolastici di base compresi attrezzature e mobilio elementari, articoli di cartoleria.
- c) Trasporto dei partecipanti dalla base operativa al sito di addestramento e ritorno.
- d) Assistenza medica per i partecipanti.

5. Costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell'Unione a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un'operazione diretta dall'Unione.

I costi a carico dell'Unione derivanti dall'applicazione, per una delle sue operazioni militari, degli accordi tra l'Unione e la NATO relativi alla messa a disposizione, al controllo e alla restituzione o al richiamo di mezzi e capacità comuni della NATO resi disponibili per un'operazione diretta dall'Unione. Rimborsi della NATO all'Unione.

- 6. **Costi incrementali sostenuti dall'Unione** per beni, servizi o lavori di cui all'elenco dei costi comuni e messi a disposizione, per un'operazione condotta dall'Unione, da uno Stato membro, un'istituzione dell'Unione, uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale in virtù di una disposizione di cui all'articolo 11. Rimborsi effettuati da uno Stato, un'istituzione dell'Unione o un'organizzazione internazionale in base a siffatta disposizione.

PARTE B

COSTI COMUNI OPERATIVI A CARICO DELLO STRUMENTO SE RICHIESTO DAL COMANDANTE DELL'OPERAZIONE E APPROVATO DAL COMITATO

- a) **Caserme e alloggi/infrastruttura:** spese per l'acquisto, il noleggio o la rimessa a nuovo di strutture nel teatro delle operazioni (edifici, ricoveri, tende) nella misura necessaria alle forze schierate per l'operazione.
 - b) **Attrezzature supplementari essenziali:** noleggio o acquisto, nel corso dell'operazione, di materiale specifico non previsto, essenziale per l'esecuzione dell'operazione nella misura in cui il materiale acquistato non venga rimpatriato al termine della missione.
 - c) **Strutture e servizi medici:** strutture e servizi di ruolo 2 in teatro, diversi da quelli di cui alla parte A.
 - d) **Acquisizione di informazioni:** acquisizione di informazioni (immagini satellitari; intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) a livello di teatro, inclusa la sorveglianza aria-suolo; intelligence umana).
 - e) **Altre capacità essenziali a livello di teatro:** sminamento se necessario per l'operazione, protezione chimica, biologica, radiologica, nucleare (CBRN); stoccaggio e distruzione delle armi e delle munizioni raccolte nella zona dell'operazione.
 - f) **Costi di funzionamento dello schieramento di un'operazione esecutiva verso il teatro delle operazioni:** costi incrementali per servizi assolutamente necessari per il supporto diretto allo schieramento iniziale delle forze nel loro complesso durante la loro assegnazione temporanea presso i punti di entrata aerei o marittimi e le aree logistiche e di raccolta in attesa di raggiungere la destinazione finale (gestione del traffico aereo/marittimo, movimentazione delle merci e dei passeggeri, servizi doganali e di transito, servizi di sicurezza, compresa la protezione della forza, deposito sicuro del materiale, strutture e servizi di ruolo 1, alloggiamenti, servizi igienici (lavabo, docce, sanitari), strutture di ristorazione, smaltimento dei rifiuti, supporto generale del genio).
 - g) **Pacchetto prontezza di schieramento di un'operazione esecutiva:** costi incrementali per alimenti, acqua e carburante per una fornitura fino a 10 giorni destinata allo schieramento iniziale delle forze nel loro complesso, come approvato nell'OPLAN.
-

ALLEGATO V

COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE DI UN'OPERAZIONE A CARICO DELLO STRUMENTO

Costi sostenuti per l'assegnazione di una destinazione finale al materiale e alle infrastrutture finanziati in comune per l'operazione.

Costi incrementali connessi con la stesura della contabilità dell'operazione. I costi comuni ammissibili sono determinati in conformità dell'allegato IV, tenendo conto del fatto che il personale necessario alla stesura della contabilità appartiene al comando dell'operazione in questione, anche dopo la cessazione delle sue attività.
